



COMUNE DI RIVAROSSA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VALLINO Enrico	Presidente	Si
GOLETTO Lucia	Consigliere	Si
MORUTTO Fabrizio	Consigliere	Si
PONCHIA Donata	Consigliere	No
BOCCA Anna	Consigliere	Si
CERUTTI Giacomo	Consigliere	Si
MONTANO Filomena	Consigliere	Si
SUPPO Enrico	Consigliere	No
AMATEIS Giovanni	Consigliere	Si
GALIZIO Cecilia	Consigliere	No
VESCIO Felice	Consigliere	No
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	4

Assiste inoltre all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Susanna BARBATO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Vallino Enrico**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che:
 - l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
 - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
 - la deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
 - il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
 - l'art.1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, dispone che *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;
- Vista la Deliberazione ARERA n.363/2021/R/Rif con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano Finanziario quadriennale, con possibilità di una revisione per il secondo biennio (2024-2025);
- Vista la Deliberazione n.15/2022/R/Rif del 18/01/2022, con la quale ARERA ha disciplinato il Testo Unico della *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*;
- Richiamato in particolare l'art.7 della Deliberazione ARERA n.363/2021 e sue modificazioni ed aggiornamenti, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- Verificato che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a

premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, allo stesso tempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

- Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Rivarossa è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2022 è stata effettuata la presa d'atto del PEF pluriennale 2022 – 2025;
- Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:
 - l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
 - la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, già effettuato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2022;
 - la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
 - i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;
- Dato atto che sulla base di quanto sopra detto emergono i seguenti costi di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023 per € 247.765,00 così ripartiti:
 - costi fissi per € 50.500,00
 - costi variabili per € 197.265,00
- Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 30/07/2020 così come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.6 della stessa seduta in data odierna;
- Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;
- Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale,

da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

- Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- Dato atto che l'Ente Territorialmente Competente identificato per il territorio del Comune di Rivarossa è il Teknoservice.
- Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- Richiamato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 (Allegato A) relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero evasione, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella relazione accompagnatoria di cui all'allegato B della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Preso atto che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 247.766,00
- Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 97% del costo complessivo ed il restante 3% alle utenze non domestiche;
- Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;
- Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 6, della deliberazione ARERA n.443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente"*;
- Vista la Determinazione n.2/DRIF/2021 del 4/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Dato atto che la bollettazione TARI 2023 verrà effettuata in un'unica soluzione sul 100% delle Tariffe anno 2023, stabilendo le seguenti scadenze per l'anno 2023:
 - 1° rata (acconto) con scadenza il 30/06/2023
 - 2° rata (acconto) con scadenza il 30/09/2023
 - 3° rata (saldo) con scadenza il 16/12/2023
- Considerato che:
 - l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
 - a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
 - a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 - il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- Dato atto che: l'art.3, comma 5 quinquies del D.L.n.228 del 30/12/2021 convertito nella Legge n.15 del 25/02/2022 prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
 - Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2022 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione semplificato 2023/2025 – Approvazione”;

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2022 “Approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 ai sensi dell’art.169, comma 3 bis, del D.Lgs.267/2000 così come modificato dall’art.1, comma 4, del DPR n.81/2022;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 14/02/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) triennio 2023 - 2024- 2025;
- Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’Unione Collinare Canavesana e dei Comuni associati triennio 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 1 del 27/01/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- Acquisiti:
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile settore finanziario;
- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, n. 5 del 24/03/2023

Visto l’articolo 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, che ha ottenuto il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 7

Votanti: 7

Voti favorevoli: 7

Voti contrari: /

Astenuti: /

D E L I B E R A

- 1) di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **prendere atto** del Piano Finanziario 2022-2025 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2022 ed in particolare del Piano Finanziario 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
- 3) di **dare atto** che il PEF 2023 ammonta ad € 247.766,00, come riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione:
- 4) di **approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2023 di cui all’Allegato C della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, visto il Piano Finanziario e Relativa Relazione Accompagnatoria contenuta nell’allegato B;
- 5) di **dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano

Finanziario;

- 6) di **dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 7) di **stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - 1° rata (acconto) con scadenza il 30/06/2023
 - 2° rata (acconto) con scadenza il 30/09/2023
 - 3° rata (saldo) con scadenza il 16/12/2023
- 8) di **provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Inoltre con successiva e separata votazione resa in forma palese ed avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.7 – Votanti n.7 – Astenuti n. /

Voti favorevoli n.7 – Voti contrari n. /

il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL PRESIDENTE
VALLINO Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Susanna BARBATO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00 e Art.32 L.69/09)

Si attesta che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 30/03/2023 all'albo pretorio on line di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Rivarossa, li 30/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Susanna BARBATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 29/03/2023

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Rivarossa, li 29/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Susanna BARBATO
